

**Audizione del gemmologo Armando Arcovito in relazione all'esame congiunto del
disegni di legge sul mercato dell'oro e dei materiali gemmologici**

**Comitato ristretto della 10^a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato
della Repubblica**

Giovedì 13 marzo 2014 - ore 14.30

Il presente documento - a integrazione di quanto già presentato e acquisito agli atti, in relazione all'istituzione del registro telematico - è frutto di una attenta analisi delle Proposte di legge in esame e contiene, alcune osservazioni per contribuire ad una proficua rivisitazione dei testi da parte della Commissione competente.

In via generale, si segnala come l'approccio adottato - ossia una sostanziale trasposizione delle normative UNI in materia di definizioni - presenti indubbi vantaggi in termini di certezza delle nozioni ma evidenzia limiti dovuti alla scarsa adattabilità di norme prettamente scientifiche (UNI) alla dimensione commerciale del settore.

1. Osservazioni in merito al Ddl 683

- L'articolo 4, comma 1, contiene l'elenco delle denominazioni dei materiali e compie una corretta distinzione tra materiale gemmologico «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale». Tuttavia, si segnala che alcuni materiali gemmologici del tutto «naturali» sono sottoposti in via ordinaria a dei trattamenti. Si cita, a titolo di esempio, il trattamento con oli cui è sottoposta gran parte degli smeraldi in commercio a livello mondiale. Tale operazione, pur essendo tecnicamente un trattamento, non muta in alcun modo la natura ed il pregio della pietra.

Si suggerisce di indicare espressamente la varietà mineralogica e l'origine (naturale o artificiale) del materiale gemmologico ove lo stesso sia definito «trattato» (ad esempio: «Materiale gemmologico trattato di origine naturale»)

- L'articolo 6, comma 1, stabilisce che il venditore debba rilasciare una dichiarazione contenente la descrizione dei materiali gemmologici oggetto di vendita, su richiesta dell'acquirente. In merito a tale previsione si segnala la difficoltà nell'accoppiare il bene alla relativa dichiarazione in quanto la descrizione relativa ad un preciso materiale gemmologico è facilmente applicabile a un oggetto simile ma diverso.

Si osserva pertanto che appare di dubbia efficacia il ricorso alla dichiarazione quale strumento per la tracciabilità del materiale gemmologico.

Si suggerisce tuttavia di introdurre l'obbligo di rilascio della dichiarazione al momento dell'acquisto: ciò consentirebbe al consumatore di svolgere una più oggettiva valutazione di mercato del materiale gemmologico, tramite una comparazione del prezzo per lo stesso oggetto presso altri rivenditori.

- L'articolo 6, comma 3, prevede che i **contenuti della dichiarazione descrittiva** dei materiali gemmologici venduti siano stabiliti da un apposito Decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, un maggiore livello di dettaglio circa le informazioni che la dichiarazione deve fornire potrebbe essere definito già all'interno della Proposta così da ridurre la possibilità di differenti interpretazioni circa lo spirito della norma.

Ove ritenuta di utilità, si offre piena disponibilità a fornire un dettaglio degli elementi che, sulla scorta dell'esperienza maturata, si ritiene sia opportuno introdurre all'interno della dichiarazione descrittiva.

Si segnala inoltre che per le dichiarazioni sui diamanti, per evitare duplicazioni, appare sufficiente fare riferimento ai requisiti di cui alla normativa di riferimento UNI 9758

- L'articolo 6, comma 7, prevede l'esclusione dalle analisi gemmologiche e dagli obblighi di certificazione dei **materiali giacenti in magazzino** alla data di entrata in vigore della legge. Si segnala come nel mercato dei materiali gemmologici sia altamente difficoltosa l'identificazione della data di acquisto uno specifico bene. Le fatture di acquisto, infatti, hanno contenuti talmente generici da consentire agevolmente una manipolazione della data di acquisto del materiale gemmologico. Risulta quindi semplice, per gli operatori che intendessero eludere le disposizioni relative alla certificazione dei materiali preziosi, contraffare la data di entrata della merce in magazzino per evitare la sottoposizione dei preziosi ai controlli previsti.

Si suggerisce pertanto di integrare tali disposizioni con misure che prevedano una certificazione obbligatoria per tutti i materiali al momento dell'uscita dal magazzino (vendita del prodotto).

- L'articolo 7 stabilisce che i laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio e appositamente istituiti.

Si segnala come attualmente siano già istituiti presso le Camere di Commercio territoriali gli Albi dei Periti ed Esperti in materiali preziosi. Appare quindi priva di utilità un'eventuale duplicazione delle figure professionali esistenti.

2. Osservazioni in merito al Ddl 1137

- L'articolo 1 lettera a-bis), prevede una sanzione amministrativa da 2.325 euro a 23.250 euro per chiunque ponga in commercio oggetti di metalli preziosi privi di punzonatura identificativa, o con punzonatura illeggibile.

Si segnala che nel caso degli oggetti di metalli preziosi usati il marchio originario del produttore risulta spesso rovinato dalla normale usura (si pensi ai gioielli tramandati tra le generazioni dello stesso nucleo familiare) o dalla saggiatura effettuata dal rivenditore per determinare il grado di purezza del metallo.

Si suggerisce di prevedere l'istituzione - da parte degli Uffici metrici competenti - di un apposito marchio di identificazione da assegnare ai rivenditori di oggetti di metalli preziosi usati, che si differenzi nella forma da quello per gli oggetti di nuova produzione. Il marchio per la seconda punzonatura dell'oggetto prezioso usato:

- consentirebbe di verificare con maggiore accuratezza il mercato dei metalli preziosi e costituirebbe un'evidente misura di contrasto alle attività illecite di riciclaggio e ricettazione
- tutelerebbe maggiormente l'acquirente, che sarebbe così in grado di identificare con immediatezza l'oggetto usato distinguendolo da quello nuovo
- consentirebbe al rivenditore di incorrere in sanzioni amministrative dovute a cause indipendenti dalla propria volontà e correlate alla natura della propria attività professionale.